

**Visto** il decreto sindacale n. 21/2023 del 07/03/2023 con cui il dott. Luigi Vosa è stato nominato Dirigente Settore VII - Legalità e Trasparenza;

**Premesso che** con comunicazione a mezzo mail zimbra del 13/01/2025 si è appreso dell'apertura di un procedimento penale a carico dei sigg.ri P\*\*\*\*\* P\*\*\*\* ed G\*\*\*\*\* E\*\*\*\*, presunti responsabili dell'esplosione in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio occorsa ad Ercolano, alla via Patacca, in data 18/11/2024;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello Statuto Comunale, il Comune di Ercolano - tra le altre - ispira la propria azione alle seguenti finalità:

- ***“valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo il diritto al lavoro svolto in sicurezza a garanzia di una vita dignitosa delle persone”;***
- ***“tutela della vita umana, della persona e della famiglia”;***

**Considerato** altresì che l'Amministrazione Comunale - nell'ambito dei propri fini istituzionali - da anni ha intrapreso una battaglia avverso i fuochi d'artificio illegali;

**Vista** la copiosa giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (ex multis sent. Cass. Sezione 3 n. 1251 depositata in data 11 gennaio 2023) che - in merito alla legittimazione alla costituzione di parte civile degli enti e delle persone giuridiche - ha da tempo chiarito che sussiste legittimazione non solo in caso di danni patrimoniali subiti dall'Ente, ma anche quando l'interesse generico e diffuso alla tutela di un bene giuridico non sia astrattamente configurato, ma si concreta in una determinata realtà storica, diventando ragion d'essere e, perciò, elemento costitutivo di un sodalizio, sempre che dal reato sia derivata una lesione inerente allo scopo specifico perseguito;

**Rilevato** che l'Ente, nella circostanza, ha subito altresì danni patrimoniali diretti, dovuti all'ingente dispiegamento di uomini (persone di Polizia Locale e degli uffici tecnici) e mezzi, volto a far fronte agli eventi del 18 novembre 2024;

**Dato atto** altresì che il fatto ha avuto notevolissima rilevanza mediatica, costituendo oggetto di interesse da parte dei media nazionali (oltre che locali), recando un danno all'immagine del Comune di Ercolano;

**Ritenuto** necessario costituirsi nel predetto giudizio per richiedere i danni, anche materiali, subiti dal Comune di Ercolano;

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

per tutto quanto esposto in premessa che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte integrante del presente atto;

**Visto** il Dlgs 267/2000;

**Visto** il nuovo Statuto Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n 3 del 9 febbraio 2021 e divenuto esecutivo per l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio informatico per trenta giorni consecutivi dal 18 febbraio al 20 marzo 2021 nonché trasmesso per la pubblicazione al Ministero dell'Interno nella banca dati Statuti Comunali e alla Regione Campania nel Bollettino Ufficiale Regionale, il cui art. 33 comma 3 lett. r), nel fissare la competenza della Giunta Comunale in materia di transazioni, conciliazioni e rinuncia agli atti del giudizio, attribuisce al dirigente del Settore Avvocatura Municipale la rappresentanza legale

dell'ente così disponendo: <<La rappresentanza legale dell'ente nei giudizi è attribuita al dirigente del Settore Avvocatura Municipale nei casi di liti attive o passive da incardinarsi o incardinate dinanzi ai giudici di pace, o per incarichi da conferire agli avvocati interni o a quelli convenzionati la cui nomina sia stata effettuata dalla Giunta. Il detto dirigente rilascerà esclusivamente procura alle liti al difensore individuato. In tutti gli altri casi di nomina di diverso difensore in singoli giudizi, la nomina è effettuata dalla Giunta. Nei soli giudizi tributari di primo grado la rappresentanza e la difesa dell'ente sono attribuite al dirigente del Settore Tributi o a un suo delegato del medesimo settore, salva diversa decisione della Giunta. In caso di assenza dei dirigenti sopra indicati la procura alle liti è rilasciata dal Sindaco>>;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 562/2016 del 27/12/2016, ad oggetto "Costituzione di Parte civile del Comune nei procedimenti penali - Direttive";

**Ritenuto** necessario, ai sensi del sopra riportato nuovo art. 33 dello Statuto Comunale, affidare l'incarico della difesa, della rappresentanza e assistenza dell'ente, nel giudizio richiamato nell'istruttoria in premessa, all'Avv. Miriam Chiummariello, secondo la ripartizione del contenzioso seguita nell'ente;

### **DETERMINA**

- 1) di **approvare** la premessa istruttoria quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **costituirsì** nel procedimento penale , quale parte civile, presso il Tribunale di Napoli a carico dei sigg.ri P\*\*\*\*\* P\*\*\*\* ed G\*\*\*\*\* E\*\*\*\*, nominando per la rappresentanza, assistenza e difesa degli interessi dell'ente e in ogni procedimento ad esso dipendente e connesso, l'Avv. Miriam Chiummariello, avvocato dipendente comunale;
- 3) di **dare atto** che il presente atto non comporta specifico impegno di spesa trattandosi di incarico conferito a dipendente comunale;
- 4) di **attestare** l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
- 5) di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'Ufficio; che l'atto non ha come destinatario parenti o affini di Amministratori o dipendenti dell'Ente; che l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico.

**IL FUNZIONARIO**

Dott. Emiliano Di Napoli

**IL DIRIGENTE**

Dott. Luigi Vosa